



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 06.02.2006
COM(2006) 38 definitivo

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**che modifica gli allegati A e C del regolamento (CE) n. 1346/2000 relativamente alla
Francia**

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- Motivazione e obiettivi della proposta

È necessario modificare gli allegati A e C del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio relativo alle procedure di insolvenza.

- Contesto generale

L'allegato A del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio elenca le procedure di insolvenza di cui all'articolo 2, lettera a), del regolamento. L'allegato C elenca i curatori di cui all'articolo 2, lettera b).

Gli allegati del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio sono stati modificati dal regolamento (CE) n. 603/2005 del Consiglio del 12 aprile 2005.

Il 29 novembre 2005 la Francia ha notificato alla Commissione ulteriori modifiche da apportare agli elenchi figuranti negli allegati A e C.

- Disposizioni vigenti nel settore della proposta

Il regolamento (CE) n. 1346/2000 deve essere pertanto modificato conformemente alla presente proposta.

- Coerenza con altre politiche

Questo regolamento è coerente con altre politiche comunitarie.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

- Consultazione delle parti interessate

La consultazione esterna non è stata pertinente.

- Ricorso al parere di esperti

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

- Valutazione dell'impatto

La modifica del regolamento potrà avere un effetto positivo sulla riorganizzazione delle imprese.

È probabile che abbia un impatto positivo o neutro sull'occupazione.

È probabile che abbia un impatto positivo o neutro sull'ambiente.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

- Sintesi delle misure proposte

La proposta mira a modificare gli allegati del regolamento (CE) n. 1346/2000 al fine di tenere conto delle modifiche alla legislazione nazionale sulle insolvenze dei vari Stati membri.

- Base giuridica

La proposta si basa sull'art. 45 del regolamento (CE) n. 1346/2000.

- Principio di sussidiarietà

La proposta è di competenza esclusiva della Comunità. Il principio di sussidiarietà, quindi, non si applica.

- Principio di proporzionalità

La proposta è in linea con il principio di proporzionalità per i seguenti motivi:

La proposta della Commissione sostituisce gli elenchi relativi alla Francia figuranti negli allegati A e C del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio con nuovi elenchi che tengono conto delle informazioni notificate dalla Francia.

Il regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri e non necessita di alcuna misura di applicazione. È pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e pertanto i suoi contenuti sono accessibili a tutte le parti interessate.

- Scelta dello strumenti

Lo strumento proposto è un regolamento.

Altri strumenti non sarebbero idonei per le seguenti ragioni:

Ai sensi dell'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, gli allegati al regolamento possono essere modificati solo dal Consiglio su iniziativa degli Stati membri o su proposta della Commissione. È stato possibile condividere tale iniziativa nel quinquennio successivo all'entrata in vigore del trattato di Amsterdam (art. 67 (1) CE), ma a partire dall'entrata in vigore del trattato di Nizza (art. 67 (2) CE) l'iniziativa compete unicamente alla Commissione. Pertanto, spetta alla Commissione proporre al Consiglio le modifiche da apportare agli allegati del regolamento ai sensi dell'articolo 45 del regolamento.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non incide sul bilancio.

5. SEMPLIFICAZIONE

La proposta fornisce una semplificazione delle procedure amministrative per le autorità pubbliche (UE o nazionali) e una semplificazione delle procedure amministrative per soggetti privati.

I tribunali degli Stati membri saranno informati tempestivamente delle procedure di insolvenza che devono essere riconosciute.

Creditori, debitori e curatori fallimentari saranno informati in merito alle procedure di insolvenza nell'ambito di applicazione del regolamento.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica gli allegati A e C del regolamento (CE) n. 1346/2000 relativamente alla Francia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000 relativo alle procedure di insolvenza¹ ed in particolare l'articolo 45,

vista la proposta della Commissione²,

considerando quanto segue:

- (1) il regolamento (CE) n. 1346/2000 elenca le denominazioni delle procedure e dei curatori nella legislazione nazionale dei vari Stati membri.
- (2) il 29 novembre 2005 la Francia ha notificato alla Commissione, conformemente all'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1346/2000, le modifiche da apportare agli elenchi degli allegati A e C di tale regolamento.
- (3) Il regolamento (CE) n. 1346/2000 deve essere modificato in tal senso,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1346/2000 è così modificato:

Nell'allegato A, le procedure riguardanti la Francia sono sostituite dalle procedure seguenti:

“FRANCE

- Sauvegarde

- Redressement judiciaire

- Liquidation judiciaire” ;

¹ GU L 160, 30.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 603/2005 (GU L 100 del 20.04.2005, pagg. 1-8).

² GU C [...] del [...], pag.

Nell'allegato C, le denominazioni dei curatori riguardanti la Francia sono sostituite dalle denominazioni seguenti:

“FRANCE

- Mandataire judiciaire
- Liquidateur
- Administrateur judiciaire
- Commissaire à l'exécution du plan”.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

*Per il Consiglio
Il presidente*